

PEDRO JUAN VILADRICH

## LA FAMIGLIA « SOVRANA » (\*)

1. Un'intima convergenza tra i diritti dell'uomo e quelli della famiglia. — 2. La famiglia è un soggetto sociale. Ma quale famiglia? — 3. L'agonia dell'« unione » legale: la crisi d'identità del matrimonio. — 4. Cosa significa sposarsi? — 5. L'amore indissolubilmente fedele e fecondo come comune identità sancita dalla legge. — 6. La sovranità coniugale. — 7. La sovranità della famiglia: una bomba ad orologeria.

### 1. *Un'intima convergenza tra i diritti dell'uomo e quelli della famiglia.*

Inizierei sottolineando il parallelismo con l'uomo. Che attende, innanzitutto, l'essere umano (la famiglia) dalla società? La risposta è la stessa: il riconoscimento della sua identità e la sua accettazione come soggetto sociale. Questa convergenza tra il destino dell'essere umano e quello della famiglia è presente, in modo esplicito, già nelle prime righe della Lettera alle Famiglie: *il cammino dell'umanità e quello della Chiesa passano attraverso l'uomo e la famiglia*. Questa convergenza tra l'essere umano e la famiglia mostra l'intimo vincolo esistente tra i diritti dell'uomo e quelli della famiglia. La ragione è la seguente: l'uomo non è un individuo isolato, ma una persona, vale a dire un essere la cui identità si forma mediante l'instaurazione di rapporti specifici di solidarietà con le altre persone. Non serve quindi riconoscere all'uomo i suoi diritti fondamentali se lo si concepisce come un individuo isolato, poiché questo individualismo lo sminuisce e così facendo s'impoverisce lo stesso riconoscimento dei suoi diritti fondamentali. La verità dell'uomo, in quanto personale, è che, prima che cittadino, egli è un membro di una famiglia (figlio, fratello, padre o sposo), ossia un'identità articolata nel rapporto, un co-essere.

---

(\*) Pubblicato su *L'Osservatore Romano* del 15 giugno 1994, p. 5.

Arriviamo così a una prima conclusione: il destino di una società futura, più profondamente umanizzata, dipendente dal riconoscimento e dalla tutela *coincidenti* dei diritti umani e dei diritti della famiglia. Questo riconoscimento esige un *programma politico e giuridico unitario che esprima questa articolazione primaria* — il nesso tra la verità dell'uomo e la verità della famiglia — della realtà sociale umana.

## 2. *La famiglia è un soggetto sociale. Ma quale famiglia?*

La seconda questione che vale la pena esaminare è la *sequenza* che esiste tra il *riconoscimento dell'identità* della famiglia e la sua *accettazione come soggetto sociale*. Sebbene questa sequenza racchiuda un'enorme ricchezza di sfumature, mi limiterò ora a sottolineare due particolarmente importanti.

La prima si riferisce all'*accettazione*. In effetti, il riconoscimento della verità della famiglia comporta, come prima conseguenza della coerenza politico-giuridica, l'accettazione delle esigenze di giustizia che tale identità contiene in sé. Detto in altre parole, al centro dell'identità della famiglia vi è uno straordinario tipo di nucleo che, tra le altre cose, ha bisogno di esprimersi in termini di *soggetto sociale essenziale* per l'articolazione di una società veramente umana.

Quale è il segreto di questo straordinario nucleo, lo diremo più avanti. Per ora conviene continuare l'esame della sequenza contenuta in tale nucleo.

Dire che la famiglia ha natura di soggetto sociale primordiale significa affermare che è titolare di *diritti fondamentali propri*. Tuttavia, se la sua natura di soggetto sociale e il suo patrimonio di diritti sono innati (non le sono concessi dallo Stato, né da qualche altra autorità), allora significa che questi hanno un fondamento proprio, autonomo, di *potere*... Non implica alcuna metafora l'utilizzazione di questo termine così forte. *Potere autentico, in stato chimicamente puro*. È questa, nel cuore dell'identità della famiglia, una dimensione specifica del potere, un'autentica bomba a orologeria destinata a rivoluzionare molte cose, una dimensione di potere alla quale Giovanni Paolo II allude, nello stesso paragrafo n. 17 della Lettera alle Famiglie, mediante una formula forte e suggestiva: *sovranità della famiglia*.

Il secondo aspetto si riferisce al *riconoscimento* e, come vedremo subito, esso risulta molto compromesso. Si tratta di riconoscere la famiglia nella sua identità, ma — consistentemi l'enfasi — *nella sua ve-*

*ra identità*. Pertanto non tutte le convivenze che di fatto si producono in una società sono la verità della famiglia. Non tutte queste convivenze contengono la verità della famiglia. Non tutte queste convivenze, di conseguenza, possiedono di fatto una natura di soggetto sociale e un nucleo di diritti fondamentali specificatamente e propriamente familiari. Non tutte queste convivenze possiedono di fatto *sovranità*, ossia il potere e il diritto di articolare l'intera società con effetti umanizzanti. Inoltre, se ciò che non è la verità della famiglia è riconosciuto come vera famiglia, l'identità della famiglia diminuisce, sfuma, si diluisce, e alla fine di perde e si corrompe. In queste perdite della verità della famiglia non vi è sovranità. Non si può articolare su di esse una società umanizzata e, permettendo loro di esistere, una società non ottiene, sfortunatamente, altra cosa che una disarticolazione disumanizzante delle persone concrete e dell'intero gruppo.

Questo secondo aspetto — si tratta di riconoscere la vera identità della famiglia e non di una qualsiasi convivenza di fatto — presuppone che la *forza* della sequenza tra l'identità della famiglia, la sua natura di soggetto sociale, la titolarità dei suoi diritti fondamentali e infine, la sovranità specifica della famiglia, radichi nella forza di un'altra sequenza, ossia *dell'indissolubilità reale tra matrimonio e famiglia* come struttura interna dell'identità dell'autentica famiglia, l'unica che, pertanto, possiede sovranità.

È questa la struttura nucleare: la sovranità della famiglia si radica, in ultima istanza, nel suo fondamento matrimoniale. Ebbene, la vera identità del matrimonio — non di una qualsiasi unione di fatto — si fonda sull'*unione coniugale*: quell'atto di autocostituzione tra un uomo e una donna, mediante il potere sovrano delle loro volontà personali, di una comunione d'amore e di vita, indissolubilmente fedele e feconda. Il matrimonio — questa comunione d'amore e di vita tra gli sposi — rappresenta da un lato il momento costitutivo e dall'altro il nucleo interno permanente dell'identità della famiglia. Nell'unione matrimoniale tra un uomo e una donna, e solo in tale unione, vi è un peculiare e imponente fenomeno di potere sovrano.

In questo momento culturale, che a volte sembra preferire la luce al neon a quella solare, possono apparire ambiguamente scomode, sebbene affascinanti, due conclusioni inusitatamente forti. Prima conclusione: al riconoscimento dell'identità della famiglia e all'accettazione della sua natura di soggetto sociale va unito — come indica chiaramente Giovanni Paolo II nel paragrafo n. 17 della Lettera alle

Famiglie — il *fondamento matrimoniale* della famiglia. Seconda conclusione: solo la famiglia, *fondata sul matrimonio*, racchiude un potere sovrano proprio e specifico, ossia un patrimonio innato di diritti fondamentali e un potere reale di rendere la persona concreta e l'intera società più umane. Tuttavia, qualunque sia la nostra reazione dinnanzi a queste due proposte, la luce chiara e diretta — quasi accecante — del loro contenuto suscita in modo quasi brutale la curiosità circa il ministero e il potere che si celano dietro l'*unione coniugale*... questo scambio di semplici e intime parole che si verifica tutti i giorni anche per coloro che sono privi di potere e di gloria.

Temo che l'unione coniugale, il matrimonio, le nozze, il consenso matrimoniale, l'iter reale dell'unione tra un uomo e una donna siano oggi, nelle società più avanzate, una delle tante verità andate perse e sostituite da opinioni superficiali. Cosa è l'unione coniugale? In che modo il suo potere è *sovrano*? Il lettore mi darà il permesso di fare insieme con lui un breve viaggio nella selva dell'amore e del diritto.

### 3. *L'agonia dell'« unione » legale: la crisi d'identità del matrimonio.*

È molto diffusa la convinzione che l'unica differenza esistente tra la semplice unione di fatto e il matrimonio consista nel fatto che il matrimonio viene celebrato secondo le norme prescritte dalle leggi vigenti e viene iscritto nei registri ufficiali, mentre tutta questa cerimonia legale è assente nelle unioni informali. In entrambi i casi, tuttavia, non vi sarebbero differenze sostanziali nella natura dei rapporti « coniugali ». La differenza starebbe nel rito civile da una parte, e nella corrispondente iscrizione nel registro dell'altra. Il primo caso — l'unione informale o di fatto — sarebbe escluso dal Diritto per mancanza di riconoscimento legale, mentre il secondo sarebbe « matrimonio » proprio perché la sua celebrazione formale lo trasformerebbe in realtà legale e ufficiale. Il matrimonio quindi sarebbe la forma legale di « fare le cose » tra un uomo e una donna e le altre sarebbero forme non riconosciute dalla legge. Insomma, il matrimonio consisterebbe nella vita coniugale in quanto « formalmente legalizzata ».

Da questa ottica, è normale che tante persone abbiano la tendenza a pensare che chi « le sposi » è il parroco, o il giudice o, in ogni caso, il Diritto. E che questi stessi, se è necessario, sono quelli che « li separino ». Il matrimonio quindi cessa di essere una realtà

interpersonale e naturale tra i due contraenti per diventare una mera documentazione legale, formale e burocratica.

Questo fenomeno di « svuotamento » del matrimonio, comune nel panorama giuridico attuale, è particolarmente evidente nei sistemi divorzisti. In effetti, quanto più un sistema legale ammette il divorzio, tanto meno interesse riveste, per i contraenti e per lo stesso legislatore, l'assicurarsi che il « sì » o consenso sia stato realmente pieno e totale. La ragione di ciò risiede nel fatto che il sistema giuridico non esige da questo « sì » la creazione di una comune e reale identità biografica. Il mio nome — la mia identità con te — è quella di sposo: « sono colui che, uomo o donna, ti appartiene ». E tale comune identità biografica non si può instaurare se il sistema giuridico o lo stesso soggetto ammettono, come parte sostanziale del proprio « sì », la sua relatività e la sua dipendenza dal tempo e dalla convenienza.

Quando ciò avviene, quando il « dissenso » verso il matrimonio, mediante il divorzio, diviene parte essenziale dello scenario in cui ha luogo e si colloca l'iniziale « consenso », allora un « oggi sono il tuo uomo, ma domani deciderò di nuovo... » è un « sono » del momento, *for the time being*, all'interno del quale è implicito il diritto a non esserlo. Ed essere un'identità relativa *for the time being* — ad esempio: « sono il tuo uomo, tuo padre, tuo figlio, tuo fratello » —, il che implica il fatto di cessare di esserlo, è ... un essere di minore importanza, un'apparenza, significa non essere realmente. Essere « apparenza », assumersi un ruolo senza essere identità reale, porta alla spaventosa e drammatica contraddizione di questo tipo di rapporti che, pur avendo il potere di essere reali identità di vita comune, generano tuttavia solitudini interiori, perché si sono instaurati partendo dal convincimento che la loro eventuale dissoluzione sia parte costitutiva o « naturale » della loro creazione e, pertanto, siano solo forme superficiali delle vere identità interpersonali, miraggi dell'autentica comunione.

In un sistema divorzista tutto ciò porta a tre grandi disarticolazioni:

a) da un lato, questo sistema favorisce una progressiva trivializzazione del « sì » o consenso (è poco reale un'identità — sposo o sposa — che ha origine in un « sì » che si può ritrattare);

b) dall'altro lato, aumenta il convincimento che « sposarsi » è un atto di conformismo sociale, un « passare per lo sportello burocratico della legge » per ottenere un mero documento o « incartamen-

to » che sta e pertanto agisce al di fuori del soggetto, che non modifica in modo reale e profondo;

c) infine l'ambiguità: questo sistema finisce con l'attribuire il termine « matrimonio » in modo indiscriminato a un insieme di unioni molto diverse e contraddittorie, che hanno poco a che vedere con il reale significato naturale dell'unione legale.

Ne consegue che il significato naturale del matrimonio sfuma, mentre il nome « puramente formale e legale » del matrimonio viene attribuito a una serie di formule sessuali il cui unico denominatore comune risiede nel fatto che le parti sono iscritte nel registro legale e che pertanto hanno dei « documenti ». Dato che il contenuto reale di queste unioni è molto diverso e contraddittorio, e il loro unico punto in comune è la formalità di « passare attraverso la cerimonia nuziale e il registro legale », il matrimonio viene ridotto a una parola che indica solo una « formalità legale convenzionale », priva di contenuto preciso, concreto e delimitato. Questa è una delle cause della scomparsa di una definizione inequivocabile di matrimonio e, con essa, di una definizione di famiglia negli attuali sistemi giuridici civili. Questo stato di cose l'ho denominato *agonia del matrimonio legale*.

#### 4. Cosa significa sposarsi?

Per comprendere bene l'unione coniugale è necessario inquadrarla in uno scenario più reale rispetto a quel povero panorama creato sia dall'individualismo non solidale sia dal formalismo positivista del Diritto dello Stato, all'interno del quale l'« individuo » attende di essere « sposato o separato » dal potere sovrano dello Stato. Diamo uno sguardo allo scenario naturale dell'unione coniugale che non è altro che il processo amoroso della sovrana persona umana.

L'invito fondamentale dell'amore tra un uomo e una donna è quello di stare l'uno con l'altro, insieme. Si suole chiamare questa tendenza: dinamica dell'amore verso l'unione. Tuttavia tale unione ha diversi gradi d'intensità. Sentire il desiderio dell'unione, da un lato, e creare tale unione, come identità biografica, sono momenti molto diversi nello svolgimento di qualsiasi storia sentimentale. È necessario quindi distinguere questa *decisione costitutiva dell'unione coniugale* da tutti gli atti d'amore precedenti e successivi che ci sono stati o che ci saranno tra due persone che si amano. Gli innamorati, nella stessa misura in cui si amano, sentono l'invito a stare insieme,

a vivere insieme come espressione di un nuovo modo di essere: cessare di essere due e trasformarsi in « un unico noi ». Tuttavia desiderare ed essere non sono la stessa cosa. Questa nuova identità — essere sposi — non consiste nel mero « fatto » di vivere insieme.

Solo quando, mediante un atto *nuovo* delle loro volontà (un consenso), dopo aver riflettuto e in totale libertà, i due innamorati *decidono* che esiste quell'unione così profonda e completa a cui li invita il loro amore, tale unione viene stabilita. Questa *decisione costitutiva* — di per sé nuova, originale e irripetibile — non è tanto un altro dei modi passati o futuri di amarsi, quanto un *volere amarsi*. È un impegno di amore che rende impegnativo l'amore. Gli amanti sono coloro che si amano, gli sposi sono coloro che inoltre s'impegnano ad amarsi come modo di essere, come comune identità biografica. Questi ultimi hanno costituito « l'amarsi » nella loro definitiva comune identità di vita o unità biografica. L'« identità » è *essere* e l'essere richiede giustamente un *nome proprio*: « *sono sposo* ». Al contrario, dietro il semplice *fatto* di vivere insieme non vi è necessariamente l'*essere*, ma un semplice accadere o un'*apparenza*.

Forse è opportuno ricordare che l'amore tra un uomo e una donna, alla sua origine o nascita, è un dono *gratuito*. Ciò vuol dire che l'amore tra un uomo e una donna è un regalo. Qualcosa che può essere nato per svariatissime cause, ma non perché era *dovuto*. In principio quindi amare è qualcosa che non si deve, che si dà *gratis*. In questo senso si può dire in tutta sicurezza che è proprio dell'amore essere una libertà, un atto libero e gratuito, un dono o regalo. Mai un debito.

Ebbene, l'introduzione della gratuità dell'amore nel sistema della giustizia — questa dimensione tremendamente reale, della solidarietà tra gli uomini — è ora il nuovo elemento che ci consente di approfondire l'esame dei passi che trasformano l'amore — sempre attraverso una decisione volontaria — dal semplice fatto di nascere fino al livello di essere comune e reale identità biografica, dal mero accadere tra un uomo e una donna fino all'organizzarsi in una comunione di amore reciproco sancita dalla legge, o matrimonio. Quale trasformazione ha avuto luogo? Quali sono le fasi di questa trasformazione?

##### 5. *L'amore indissolubilmente fedele e fecondo come comune identità sancita dalla legge.*

La prima fase ci rimanda al profondo significato della sessualità umana. La mascolinità e la femminilità, come i due modi diversi e

complementari di essere ugualmente corpo umano, esprimono il primo livello di legame sponsale della persona umana. Questa, essendo padrona di se stessa, può — potere sovrano — *darsi realmente* a un'altra persona e *accettare in sé* un'altra persona, costituendosi in una *reciproca appartenenza come un modo reale di co-essere*, come comune identità biografica. Questo potere risiede solo nel rapporto di complementarità che s'instaura tra la mascolinità e la femminilità umane. Ed esiste realmente — come potere di essere intima comunione — tra l'uomo e la donna. Non esiste nei surrogati, nelle alternative, nelle finzioni o di disfunzioni di tale rapporto. La mascolinità e la femminilità sono, tra di loro, la prima espressione del dono-accettazione proprio della condizione di persona dell'essere umano. Si tratta di un autentico potere sovrano di trasformarsi in essere-con o con-essere (identità comune: un unico noi) dal dualismo individuale iniziale.

La seconda fase ci rivela la sovranità dell'unione coniugale. L'uomo e la donna all'inizio, sono padroni di se stessi. La mascolinità e la femminilità appartengono solo ad essi in quanto uomo e in quanto donna. Nessuno li obbliga a donarsi, nessuno può donarsi loro veramente. Solo essi sono padroni di se stessi. Per questo la decisione di sposarsi — di unirsi in reciproca appartenenza — è libera. Per questo la decisione di donarsi e di accettarsi è per sua natura un autentico dono gratuito. Nessuna potestà o sovranità umana ha il potere di unirli come sposi. Questo potere di unirsi fra di loro come comunione intima di vita e di amore appartiene, in senso stretto, solo a loro.

Arriviamo così alla terza fase dello sviluppo coniugale. La verità del matrimonio — non la sua apparenza — consiste precisamente in quella comune decisione, che è un autentico atto comune di sovranità di un uomo e di una donna su se stessi, mediante la quale decidono di trasformare la gratuità originaria del loro amore (l'invito, la tendenza, il desiderio, il fatto di stare insieme) in vincolo di giustizia, in pegno d'amore fra di loro, come nuovo modo di co-essere. A partire da questa fase costitutiva, la sposa possiede l'uomo come prima possedeva la sua femminilità, e lo sposo possiede la donna come prima possedeva la sua mascolinità. Questo è il nucleo dell'autentica unione coniugale, ossia mediante il famoso « sì » le due persone cessano di essere gli unici padroni di se stesse per unirsi in possesso e appartenenza reciproci come nuova identità comune (sposi). L'amore fedele e fecondo si è trasformato in vincolo della loro identità comu-



ne e, per questo, in debito di giustizia fra di loro. *Il fatto di amarsi è diventato diritto: questo è il vincolo giuridico coniugale.*

Ne consegue che la comprensione autentica dell'unione coniugale porta a non concepire il famoso « sì nuziale » solo dal punto di vista dell'esclusiva attenzione alla libertà — mancanza di coazione — con cui due persone decidono di vivere insieme. Quando nonostante questo « sì », pronunciato liberamente, ognuno continua però ad appartenere solo a se stesso, ossia mantiene gelosamente la sovranità su se stesso e di conseguenza accetta il fatto di convivere solo quando gli conviene e lo soddisfa, allora manca la verità dell'unione coniugale.

Se non vi sono donatività e accettazione, come pegno reciproco di vita in comune, non vi sono donatività e accettazione reali; di conseguenza non si supera il livello di *mero fatto* dei rapporti fra i sessi, e ciò avviene perché senza donatività e accettazione reciproche, come autentico debito in giustizia, in realtà ognuno continua ad appartenere solo a se stesso, continua ad essere un'identità che riserava solo a se stessa la sua vita.

Di conseguenza possiamo concludere che gli amanti sono l'uomo e la donna per i quali l'amore è un dono gratuito che resta nell'ordine della gratuità. Gli sposi, invece, sono coloro che, amandosi e esercitando una sovranità su se stessi, hanno deciso di unirsi in appartenenza reciproca, di doversi dare amore, istituendo questo debito per la vita come il vincolo che articola la loro identità o nome comuni (sposi). Dato che si sono donati e accettati realmente, si sono dati l'uno all'altro, si sono trasformati nel « mio » di ognuno o, più precisamente, in un « unico noi », in una identità comune reciprocamente dovuta. Questa identità comune, in quanto vincolo dovuto, è il nuovo modo di essere: sposi. E sposi sono semplicemente *coloro che devono l'uno all'altro la comunione di vita e di amore*. E questo vincolo giuridico (fonte di reciproci diritti e doveri) è quello che crea tra di loro un modo preciso di essere, di amarsi, di convivere e di procreare: quello coniugale.

## 6. *La sovranità coniugale.*

Sono certo che il lettore ha percepito la linea di demarcazione fra l'unione di fatto e quella di diritto, fra gli amanti e gli sposi. Dopo che si è istituita l'unione coniugale, l'amore e il convivere sessualmente che prima erano un mero fatto, si trasformano in un istituzio-

ne o comunità sancita dalla legge la quale esprime con una moltitudine di atti e comportamenti della vita intima quotidiana (l'ordine dell'operare), il vincolo coniugale di base (l'ordine dell'essere). E ciò è avvenuto solo ed esclusivamente in virtù di uno straordinario potere sovrano detenuto da ogni uomo e da ogni donna che li rende capaci di costituirsi in quella istituzione — la comunità coniugale come modo di co-essere —, che è la prima e fondamentale forma di società umana. Nessun potere umano può imporre questa trasformazione. E nessun potere umano può proibirla, ignorarla, alterarla o sostituirla con un surrogato o un artificio culturale...

In tal modo, quindi, nell'« umile » interiorità dell'unione coniugale, accessibile a qualsiasi persona sprovvista di potere e di gloria « umane », si annida una straordinaria, specifica ed esclusiva *potestà sovrana*: il potere di generare diritto. Meglio ancora, il potere di generare il primo dei vincoli giuridici. Un autentico potere istituzionale: un potere capace di porre in essere vincoli giuridici reali che articolino la realizzazione sociale delle persone umane. In poche parole, la sovranità di creare la prima e fondamentale istituzione sociale umane, ossia il matrimonio.

Questa *potestà sovrana* ha come unici titolari l'uomo e la donna. Tale *potestà sovrana* è l'unica capace di generare la prima di tutte le istituzioni giuridiche e sociali: la famiglia fondata sul matrimonio. E questa *potestà sovrana* di istituire il matrimonio e, mediante esso, la famiglia, come articolazione dei rapporti sociali fondamentali della persona umana, non può essere attribuita alla sovranità dello Stato. Questa sovranità dell'uomo e della donna, che è il fondamento del *ius connubii*, non può essere ridotta e violata da quella politica. Per questa ragione, la sovranità della famiglia, fondata sul matrimonio, è un'*autentica bomba ad orologeria* per la tradizionale concezione assoluta della sovranità dello Stato.

### 7. *La sovranità della famiglia: una bomba ad orologeria.*

La famiglia sovrana è una bomba ad orologeria...? Ho paura di sì. Un'*autentica bomba ad orologeria*. Vediamo perché.

Nel corso della storia dell'elaborazione del concetto di sovranità tutti gli autori classici (Bodin, Spinoza, Hobbes, Sieyes, Burke, Rousseau, Kant...) sono stati subito d'accordo nel concepirla come un potere assoluto e indivisibile. Un sovrano — diceva Bodin già nel 1576 — cessa di esserlo se ammette accanto a lui un altro sovrano, poiché

la sovranità è un potere assoluto e pertanto la sua diversificazione è inapplicabile. Essendo questa la concezione che lo Stato ha della sua sovranità non sono forse prevedibili la brutalità e l'astuzia della sua reazione di fronte al previo potere sovrano dell'uomo e della donna che gli si presentano dinnanzi con la pretesa di generare, in modo sovrano, sotto il suo naso, niente meno che il primo dei vincoli giuridici, la prima delle istituzioni sociali: la famiglia fondata sul matrimonio?

Questa domanda svela un sorprendente scenario nell'interpretare le moderne riforme del diritto matrimoniale e della famiglia. Queste riforme sono state fatte « in nome della libertà del pluralismo ideologico dell'individuo ». Tuttavia, in realtà, non nascondono forse un abuso di sovranità da parte dello Stato che interviene nel campo della sessualità e del matrimonio, abuso connesso a una sottile alienazione della sovranità originaria della persona umana?

Se prendiamo, come chiave di lettura critica, la sovranità coniugale della persona, sorge il sospetto che, mediante le moderne riforme del Diritto matrimoniale e della famiglia, la sovranità dello Stato sia stata utilizzata come « dogma laico » per mascherare la dittatura ideologica di alcuni gruppi di potere ai quali interessa più l'individuo isolato-suddito della persona formata in seno a una famiglia sovrana. In base a ciò si sono seguite due linee convergenti.

Da una parte si è dato impulso, in modo esplicito e attivo, a ogni tipo di politica culturale volta a eliminare qualsiasi definizione precisa, reale e univoca del matrimonio e della famiglia nei sistemi giuridici, presentando questa chiara eliminazione come un progresso della cultura e della democrazia, dato che lo Stato non può imporre un modello di matrimonio e di famiglia. Dall'altra con un giro, tanto audace quanto cinico, questo stesso Stato si è attribuito, con soddisfazione, la sovranità di definire come matrimonio e famiglia qualsiasi tipo di convivenza, rapporto e unione, persino quella omosessuale, con il pretesto di dover accogliere senza pregiudizio, in seno al Diritto — espressione paradigmatica di sovranità statale — tutto ciò che ha condizione di fatto sociale.

Perché è stato necessario eliminare le nozioni di matrimonio e di famiglia fino a convincersi che la loro perdita rappresentava un progresso? Perché, allo stesso tempo, lo Stato, come un nuovo Adamo, si considera detentore della facoltà di denominare — definire — come matrimoniale e familiare qualsiasi fatto se questo interessa la sua sovranità?

Oserei suggerire, come risposta, la seguente ipotesi: il riconoscimento della vera identità del matrimonio e della famiglia equivale ad accettare il potere sovrano dei coniugi, la condizione di soggetto sociale essenziale della famiglia fondata sul matrimonio e l'esistenza di articolazioni sociali ed economiche fondamentali che la sovranità della famiglia esige. Se tutto questo fosse riconosciuto e accettato, di fronte al Leviatan o Dio terrestre si ergerebbe un altro sovrano, prioritario ed imponente: la famiglia fondata sul matrimonio.

Continuiamo con la nostra ipotesi. Il riconoscimento della famiglia sovrana, antecedente e più radicata della sovranità dello Stato, comporterebbe la sua accettazione come soggetto sociale essenziale. Tale accettazione non potrebbe essere innocua, ma produrrebbe molte conseguenze. Intanto, i membri della famiglia sovrana hanno un'identità e rapporti sociali più articolati. Rappresentano un tipo di cittadino radicato, seguito, meno individualista e solitario, con più personalità.

Il dovere di rispettare realmente i diritti fondamentali (i suoi contenuti materiali) della famiglia sovrana apporterebbe al sistema alcuni elementi nuovi ed essenziali per un profondo cambiamento verso un modello sociale ed economico più umano. E forse si può supporre che questi nuovi modelli di cittadino e di sistema limiterebbero decisamente l'altro modello sociale ed economico che gruppi che detengono il potere, trincerandosi dietro l'idea dell'assoluta sovranità statale, sono interessati ad imporre a un tipo di individuo - vassallo - invertebrato - sradicato - materialista. Un individuo condannato alla solitudine interiore e all'impotenza dinnanzi al sistema.

In sintesi: la sovranità della famiglia appare come una carica esplosiva per qualsiasi sistema socio-economico che alieni la persona. Ma allo stesso tempo — e questa è la conclusione che suggerisco — la sovranità della famiglia, fondata sul matrimonio, è una grande fonte di speranza per coloro che oggi stanno cercando la verità dell'amore e dei vincoli umani di solidarietà e di comunione. Ed è anche una grande fonte di speranza per coloro che sono disposti a creare una nuova società più umana.